

ECODOM

ESTRATTO

DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231 / 2001



MAGGIO 2019

PREMESSA

Il presente Estratto ha lo scopo di informare tutti i soggetti terzi che entrino in rapporto con Ecodom (a mero titolo esemplificativo: business partner, consulenti, fornitori, etc.):

- a) del contenuto del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo “**Decreto**”);
- b) dei provvedimenti adottati da Ecodom per conformarsi alle sue previsioni e garantire il rispetto della normativa vigente;
- c) della condanna da parte di Ecodom di qualsiasi condotta che possa configurare una delle ipotesi di reato previste dal Decreto; e
- d) del fatto che l’attività di Ecodom, così come la propria, deve essere improntata al massimo rispetto della normativa vigente e del Codice Etico e di Condotta di Ecodom.

1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1

CENNI NORMATIVI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (qui di seguito denominato anche solo “**Decreto**”) dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo penale:

- A. a carico di determinati soggetti giuridici (dalla normativa definiti “Enti”), tra i quali rientra anche Ecodom;
- B. per la commissione dei reati espressamente previsti dal Decreto stesso;
- C. nell’interesse o a vantaggio di detti enti;
- D. da parte di persone fisiche che ricoprano una posizione apicale o subordinata al loro interno.

Si tratta pertanto di una **particolare forma di responsabilità degli enti, da accertarsi attraverso un procedimento penale, che si aggiunge a quella della persona fisica** che ha realizzato materialmente il fatto illecito e che mira a coinvolgere gli enti nella sanzione dei reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio degli stessi.

1.2

I presupposti di esclusione dell’applicabilità del D. Lgs. 231/01

L’art 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto una forma specifica di esonero da detta responsabilità.

Pur quando ricorrano tutte le condizioni indicate al paragrafo precedente, infatti, la responsabilità prevista dal Decreto non si applica nel caso in cui:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito anche "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito anche "**Organismo di Vigilanza**");
- c) le persone fisiche che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla lettera b) che precede.

1.3

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'ente sono:

A) la sanzione pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal D. Lgs. 231/01, in ogni caso non superiore ad Euro 1.549.000,00, che verrà determinata dal Giudice.

B) le sanzioni interdittive, che consistono:

- nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio della attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

C) la pubblicazione della sentenza di condanna che consiste nella pubblicazione della sentenza una volta sola per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

D) la confisca che consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2.

I REATI DI CUI AL D. LGS. 231/01

L'ambito di applicazione del regime di responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto era originariamente limitato ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per effetto di successive modifiche apportate al Decreto dalle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo, l'ambito di applicazione dello stesso è stato notevolmente esteso, tanto che allo

stato, il Decreto si applica ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- *Malversazione a danno dello Stato* (art. 316-bis c.p.);
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art. 316-ter c.p.);
- *Concussione* (art. 317 c.p.);
- *Corruzione per un atto d'ufficio* (art. 318 c.p.);
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.);
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p.);
- *Circostanze aggravanti* (art. 319-bis c.p.);
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.);
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
- *Pene per il corruttore* (art. 321 c.p.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *(Peculato), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.);
- *Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art. 640, comma 2° n. 1, c.p.);
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.);
- *Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art. 640-ter c.p.);
- *Taffico di influenze illecite* (art. 346 bis c.p.)

B) Reati societari

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
- *Fatti di lieve entità* (art. 2621-bis c.c.);
- *False comunicazione sociali nelle società quotate* (art. 2622 c.c.);
- *Falso in prospetto* (art. 173-bis TUF);
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione* (art. 2624 c.c.);
- *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.);
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.);
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.);
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.);
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi* (art. 2629-bis c.c.);
- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.);
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.);
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis c.c.);
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.).

C) Delitti contro la fede pubblica

- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*
- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o*

- *di valori in bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate o alterate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

D) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico contenuti nel codice penale o nelle leggi speciali in materia

E) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

F) Delitti contro la personalità individuale

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*
- *Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)*
- *Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.)*
- *Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)*
- *Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)*

Abusi di mercato

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

G) Reati transnazionali

I reati transnazionali punibili ai fini del D. Lgs. 231/01 sono:

Reati associativi

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).*

Reati concernenti il traffico di migranti

traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);*
- *favoreggiamento personale (art. 378 c. p.).*

I) Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- *omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.);*
- *lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).*

L) Reati contro il patrimonio

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *autoriciclaggio (art. 648-ter I c.p.).*

M) Reati informatici

Reati contro il patrimonio mediante frode

- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*

Reati contro la inviolabilità del domicilio e dei segreti

- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
- *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*

Reati di falsità in atti

- *falso su documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*

Reati contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).*

N) Delitti di criminalità organizzata

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416 co. 6, c.p.)*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90).*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a., n. 5., c.p.p.)*

O) Delitti contro l'industria e il commercio

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).*

P) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, comma 1, lett. a-bis, comma 3; art. 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633)

Q) Delitti contro l'autorità giudiziaria

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

R) Reati ambientali

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- *commercio di esemplari di specie della fauna o della flora selvatiche protette (artt. 1 e 2 L. 150/92);*

- scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità competente (art. 137 cod. ambiente);
- superamento dei limi di legge nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 cod. ambiente);
- scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (artt. 103 e 104 cod. ambiente, richiamati dall'art. 137 cod. ambiente);
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, cod. ambiente);
- altri reati connessi al commercio di esemplari di specie della flora e della fauna protette (importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza certificato o licenza o con certificato o licenza falsi; false dichiarazioni al fine di conseguire il certificato o la licenza; uso di certificato o licenza falsi, falsificati, alterati o non validi; omessa o falsa notifica all'importazione; falsificazione o alterazione di licenze o certificati) (art. 3-bis L. 150/92);
- detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6, L. 150/92);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, cod. ambiente);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione delle norme di settore (art. 256, comma 6, cod. ambiente);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, cod. ambiente);
- mancata bonifica a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 cod. ambiente);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, anche commesso del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (artt. 258, comma 4, e 260-bis cod. ambiente);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, cod. ambiente);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 cod. ambiente - richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21);
- violazione dei valori limite delle emissioni nell'esercizio di uno stabilimento, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 cod. ambiente); violazione delle norme di cui al Regolamento CE 3093/94 concernente la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico (art. 3 L. 549/93);
- inquinamento doloso o colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/2007).

S) Reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi, richiamati dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001

- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato (fattispecie aggravata di cui all'art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento ed effettuazione di trasporto, ovvero procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o in altri territori (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- Favoreggiamento della permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero (art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

T) Reati di xenofobia e razzismo, richiamati dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/01

- *propaganda, istigazione o incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. (art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654 - richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)*

3.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ECODOM

3.1

Obiettivi e funzione dell'adozione del Modello

Ecodom – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività del Consorzio, a tutela della posizione e dell'immagine propria, nonché delle aspettative dei propri consorziati e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche consortili procedere alla predisposizione, adozione ed attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un **efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano con e/o per Ecodom, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, una condotta corretta e lineare, tale da prevenire il rischio di commissione di reati** che possano, non solo screditare l'immagine del consorzio stesso, ma anche comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- a) rendere consapevoli coloro che svolgono “attività a rischio” di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l'autore del reato) che amministrativo (per Ecodom);
- b) ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge sono fermamente condannati da Ecodom;
- c) dare attuazione ai principi del Codice Etico e di Condotta di Ecodom;
- d) consentire ad Ecodom di vigilare sulle attività a rischio al fine di ragionevolmente prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

3.2

I criteri adottati per la redazione del Modello

Al fine di realizzare gli obiettivi ed i principi di cui al punto precedente, nella redazione del Modello si è tenuto conto:

- I. delle prescrizioni di cui al Decreto;

- II. delle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria (ANIE e Confindustria);
- III. delle pronunce giurisprudenziali emesse a seguito dell'entrata in vigore del Decreto.

3.3

Destinatari del Modello

Destinatari dei principi e contenuti del Modello sono i componenti degli organi sociali, il management ed in generale tutto il personale del Consorzio, nonché tutti coloro che operano, anche di fatto per il Consorzio, ivi compresi i soggetti terzi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fornitori, collaboratori, consulenti, etc.

Ecodom, infatti, pretende che tutti coloro che hanno ed intendono avere rapporti giuridici con il Consorzio adottino una condotta in linea con i principi etici dello stesso, nonché conforme alle disposizioni normative vigenti.

3.4

L'organismo di vigilanza

In considerazione della specifica realtà di Ecodom e delle sue piccole dimensioni – date oltre che dall'esiguo numero di persone impiegate nel Consorzio, dalla semplicità della struttura organizzativa dello stesso, che di fatto non dispone di una funzione o persona con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno – alla data di adozione del Modello, Ecodom aveva deciso di istituire un Organismo di Vigilanza a carattere monocratico, costituito da un professionista con competenze legali, esterno al Consorzio.

In ottemperanza al disposto del Decreto 13 dicembre 2017, n. 235 (Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49"), entrato in vigore 15/03/2018, Ecodom ha deciso di istituire un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui:

- uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- uno dal Ministero dello sviluppo economico; e
- uno con il ruolo di Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere un professionista esterno al Consorzio, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di comprovata esperienza, competenza e professionalità;
 - b) la cui terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi del Consorzio, ivi compreso l'organo dirigente, sia garantita: dall'assenza di qualsivoglia rapporto gerarchico rispetto agli stessi, dal non essere in alcun modo coinvolto nell'attività gestionale del Consorzio; dall'assenza di legami con il Consorzio e/o le società consorziate di tipo parentale e/o economici derivanti da partecipazioni nelle società consorziate o loro controllanti;
 - c) a cui sia garantita continuità d'azione.

Pertanto Ecodom ha deciso che l'Organismo di Vigilanza manterrà una composizione monocratica sino a quando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico non avranno provveduto alla nomina dei relativi membri effettivi come da normativa vigente.